

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA              | Presidente                                                |
| (RM) PATTI               | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BARTOLINI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BONACCORSI DI PATTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) FULCHERI            | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 19/09/2024

## FATTO

Il ricorso concerne il rimborso anticipato di un contratto di finanziamento n. \*\*\*988 estinto in corrispondenza della rata n. 49/120 nell'aprile 2021. In particolare, la ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 866,54. Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso della commissione di anticipata estinzione, per € 209,16, assumendone l'illegittimità. Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza legali pari ad € 200,00. L'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni, rappresenta che: i) i costi connessi al finanziamento risultano chiaramente indicati nel contratto, precisamente nel SECCI; ii) le commissioni di istruttoria ineriscono a costi soggetti per loro intrinseca natura a maturazione immediata e dunque non sono retrocedibili in sede di estinzione anticipata dei prestiti; iii) nel SECCI le voci di spesa soggette a maturazione nel tempo sono espressamente richiamate e non prevedono alcun costo a carico del cliente. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

PREMESSO inoltre che:

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e*

*quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

**9.** In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

**10.** In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

**11.** A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

PREMESSO inoltre che:

**12.** A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

**13.** Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

PREMESSO altresì che:

**14.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

**15.** A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

\*\*\*

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

\*\*\*

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 10099 del 15.04.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni di istruttoria in considerazione del loro ammontare ingente.

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--------|
| durata del finanziamento ▶ 120 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
| rate scadute ▶ 49              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
| rate residue 71                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
| TAN ▶ 4,30%                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
|                                |  | <table> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">% restituzioni</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>- in proporzione lineare</td><td>59,17%</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>- in proporzione alla quota interessi</td><td>37,20%</td></tr> </table> |        |  |  | % restituzioni |  |  |  | - in proporzione lineare | 59,17% |  |  | - in proporzione alla quota interessi | 37,20% |
|                                |  | % restituzioni                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
|                                |  | - in proporzione lineare                                                                                                                                                                                                                                         | 59,17% |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |
|                                |  | - in proporzione alla quota interessi                                                                                                                                                                                                                            | 37,20% |  |  |                |  |  |  |                          |        |  |  |                                       |        |

  

| n/c                        |                                                 | restituzioni |                        |                               |                       | tot ristoro |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                            |                                                 | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |             |
| ○                          | commissioni di istruttoria ( <i>recurring</i> ) | € 1.464,57   | € 866,54*              | € 544,87 ○                    | ○                     | € 866,54    |
| *                          |                                                 |              | € 0,00○                | € 0,00○                       | ○                     | € 0,00      |
| *                          |                                                 |              | ○                      | € 0,00○                       | ○                     | € 0,00      |
| *                          |                                                 |              | € 0,00○                | € 0,00○                       | ○                     | € 0,00      |
| *                          |                                                 |              | ○                      | € 0,00○                       | ○                     | € 0,00      |
| *                          |                                                 |              | € 0,00○                | € 0,00○                       | ○                     | € 0,00      |
| rimborsi senza imputazione |                                                 |              |                        |                               |                       | € 0,00      |
| tot rimborsi ancora dovuti |                                                 |              |                        |                               |                       | € 866,54    |
| interessi legali           |                                                 |              |                        |                               |                       | si          |

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la

prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Parte ricorrente domanda altresì la restituzione integrale della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente applicata.

Preliminarmente si richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «[...] Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di remissione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, nella quale si è espresso il seguente principio di diritto: “- l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.

Tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell’estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo di cui all’art. 125-sexies, comma 3, TUB. Dal conteggio estintivo in atti, risulta che l’intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l’importo di 209,16 euro. Risulta, poi, che l’importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 20.915,62 (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l’indennizzo applicato corrisponde esattamente all’1% dell’importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall’intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente ha quindi diritto alla restituzione dell’eccedenza applicata dall’intermediario rispetto all’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, l’importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (€ 20.915,62) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (€ 866,74) - è pari ad € 20.049,08. Pertanto, la commissione massima applicabile è di € 200,49 e alla ricorrente è dovuto un rimborso di € 8,67 (209,16-200,49).

Non possono, invece, essere riconosciute le spese di assistenza legale - in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro nella specifica materia – in base alle massime sopra esposte. La relativa domanda, dunque, deve essere respinta.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 875,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA